Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 5 settembre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1257.

Divieto di installare e porre in esercizio nuovi apparecchi od impianti di combustione alimentati esclusivamente da combustibili liquidi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1398, concernente il divieto d'installare e porre in esercizio nuovi apparecchi od impianti di combustione alimentati esclusivamente da combustibili liquidi;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intende installare e porre in esercizio apparecchi o impianti di combustione previsti per l'impiego dei combustibili liquidi, anche se muniti di dispositivi per altri sistemi di combustione o riscaldamento, i quali non siano soggetti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dovrà chiederne l'autorizzazione al prefetto della Provincia, nella cui circoscrizione sono situati gli apparecchi ed impianti.

Il prefetto autorizzerà l'esercizio nei soli casi in cui risultino sussistenti le condizioni, di cui al capoverso dell'art. 1 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1398, quando si tratti di nuovi impianti, o quelle, di cui all'art. 4 del decreto stesso, quando si tratti di impianti in corso d'installazione alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge anzidetto.

L'autorizzazione non costituisce impegno per gli organi competenti ad accordare la somministrazione del combustibile liquido.

Art. 2.

Il prefetto, prima di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione, farà eseguire gli opportuni accertamenti, a mezzo della Sezione regionale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 3.

L'autorizzazione può sempre essere revocata.

I prefetti possono, in qualunque momento, fare eseguire ispezioni, anche in locali ed abitazioni private, per accertare l'osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1398, e nel presente decreto.

I prefetti delegheranno per gli accertamenti gli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, i quali dovranno essere assistiti da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 4.

Le spese necessarie per le verifiche e per gli accertamenti previsti dal presente decreto saranno liquidate dal prefetto e comprenderanno il solo rimborso delle spese vive, consistenti nella rifusione del prezzo del viaggio di andata e ritorno per il percorso, compreso fra la residenza d'ufficio dell'agente tecnico incaricato della visita ed il luogo dove è situato l'impianto, nonchè nella diaria spettante all'agente tecnico, secondo il suo grado, la quale non potrà in verun caso essere superiore a L. 70 giornaliere; il tutto maggiorato del 10 %.

Dette spese saranno a carico degli utenti degli impianti od apparecchi nei casi di constatati inadempimenti o di accertamenti conseguenti ad una domanda di autorizzazione. Negli altri casi le spese faranno carico sul bilancio del Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 1258.

Trasferimento in nuova sede dell'abitato di Balvano, provincia di Potenza, in sostituzione del consolidamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Ritenuto che l'abitato di Balvano, in provincia di Potenza, venne incluso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

Ritenuto che in seguito a recenti movimenti franosi minaccianti il lato nord-nord-ovest del detto abitato, di cui alla planimetria in data 12 febbraio 1939-XVII si è riconosciuta l'opportunità di non eseguire in tale località opere di rafforzamento, ma di trasferire detta zona dell'abitato in altra sede;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 25 marzo 1939-XVII, n. 622;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzato, limitatamente alla zona dell'abitato di Balvano segnata in giallo nell'unita planimetria in data 12 febbraio 1939-XVII, vistata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, il trasferimento in nuova sede, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (tabella *E*) in sostituzione del consolidamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 luglio 1939-XVII, n. 1259.

Aggregazione del comune di Nese a quello di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande con le quali il podestà di Alzano Lombardo e il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Nese, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 25 e 26 aprile 1938-XVI, invocano concordemente l'aggregazione del secondo Comune al primo;

Vedute le successive deliberazioni 29 settembre 1938-XVI del podestà di Alzano Lombardo e 30 detto mese del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Nese;

Veduto il favorevole parere espresso dal Rettorato della provincia di Bergamo nell'adunanza del 23 giugno 1938-XVI e confermato in quella del 10 gennaio corrente anno;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere in data 13 giugno 1939-XVII, s'intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XVI, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Nese, in provincia di Bergamo è aggregato a quello di Alzano Lombardo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1260.

Variante al R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, riguardante la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, riguardante la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Ritenuta la necessità di prolungare il termine stabilito dal predetto decreto per la presentazione, all'Amministrazione centrale competente, delle proposte relative alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e Ministro per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

L'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, concernente la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, è sostituito dal seguente:

« Esse debbono essere trasmesse all'Amministrazione centrale competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1261.

Misura delle percentuali del reddito professionale dovute dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5, 6 e 19 del R. decreto 2 maggio 1935, n. 642, sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori;

Visto il R. decreto 6 maggio 1937, n. 900, col quale furono determinati i contributi dovuti dagli iscritti all'Ente predetto per il biennio 1° luglio 1937-30 giugno 1939;

Visti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Ente e del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori circa la determinazione, per il biennio 1° luglio 1939-30 giugno 1941, della percentuale del reddito professionale per il contributo personale annuo degli iscritti e di quella sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La percentuale del reddito professionale dovuta, a termini degli articoli 5 e 6 del R. decreto 2 maggio 1935, n. 642, dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, a titolo di contributo personale annuo, è fissata, per il biennio 1° luglio 1939-30 giugno 1941, nella misura del due e cinquanta per cento.

Art. 2.

La percentuale a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori preveduta negli articoli 5 e 19 del R. decreto 2 maggio 1935, n. 642, sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori è determinata, per il biennio 1° luglio 1939-30 giugno 1941, nelle misure seguenti:

a) del due per cento sulle somme fino a L. 5000;

b) del tre per cento sulle somme da L. 5001 fino a L. 10.000;

c) del quattro per cento sulle somme ulteriori da L. 10.001 fino a L. 20.000;

d) del cinque per cento sulle somme ulteriori da L. 20.001 in poi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

GRANDI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 3. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 maggio 1939-XVII, n. 1262.

Approvazione delle norme generali per la conduzione dei fondi rustici col sistema dell'affitto ad affittuari conduttori non diretti coltivatori.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo contenente norme generali per la conduzione dei fondi rustici col sistema dell'affitto ad affittuari conduttori non diretti coltivatori, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 10 giugno 1938-XVI, tra la Federazione nazionale dei proprietari con beni affittati e la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta 9 marzo 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo contenente norme generali per la conduzione dei fondi rustici col sistema dell'affitto ad affittuari conduttori non diretti coltivatori.

Il testo dell'accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Norme generali per la conduzione dei fondi rustici col sistema dell'affitto ad affittuari conduttori non diretti coltivatori

Il giorno dieci del mese di giugno 1938-XVI, in Roma, nella sede della Confederazione fascista agricoltori;

sotto gli auspici della Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente dott. Mario Muzzarini, assistito dal conte dott. Antonio Zappi Recordati;

fra la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati, rappresentata dal suo presidente senatore principe Fulco Ruffo di Calabria, assistito dai signori: conte Giuseppe Pavoncelli, conte ing. Carlo Radice Fossati, comandante march. Aslan Granafei, barone Lorenzo Zinzi, ingegnere Giuseppe Garanzini, Paolo Perticone, segretario;

e la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari conduttori, rappresentata dal suo presidente geom. Mario Fregonara, assistito dai signori: avv. Giuseppe Traniello Gradassi, dott. Virgilio Forni, Adriano Todini, Leonardo Durante, Nicolò Lombardo Caramazza, dott. Renzo Fanti, segretario;

assistendo in qualità di osservatore, il vice prefetto dott. Mario De Cesare, in rappresentanza del Ministero degli interni;

si è stipulato il presente accordo da valere per tutte le Provincie del Regno, dal titolo: « Norme generali per la conduzione dei fondi rustici col sistema dell'affitto ad affittuari conduttori non diretti coltivatori ».

Definizione e natura del rapporto.

Art. 1.

La locazione dei fondi rustici, quale contratto agrario, è definita e disciplinata, nelle sue linee generali e caratteristiche, dalle presenti norme, le quali, a complemento o parziale deroga delle disposizioni del Codice civile, saranno integrate dai capitolati di provincia o di zona da concordarsi dalle Associazioni sindacali fasciste competenti dei proprietari con beni affittati e proprietari ed affittuari conduttori, affinchè si rendano perfettamente adatte alle condizioni economiche e tecniche delle circoscrizioni alle quali essi si riferiscono.

Nella formulazione dei capitolati provinciali o di zona, si terrà conto degli usi e delle consuetudini locali in armonia con l'evoluzione e con i progressi dell'agricoltura.

Delle parti contraenti.

Art. 2.

Le parti contraenti sono: il locatore e l'affittuario conduttore.

Per *locatore* si intende chi ha la disponibilità del fondo (proprietario, enfiteuta, usufruttuario, ecc.) per concederlo in affitto.

Per *affittuario*, l'agricoltore che assume la conduzione del fondo locato, per organizzarvi una razionale coltivazione ai fini della migliore produzione.

Inizio, durata e termine del contratto individuale.

Art. 3.

Il contratto individuale di affitto, allo scopo di consentire una più razionale conduzione e ridurre l'alea dell'affittuario, di regola dovrà avere lunga durata, che dalle parti verrà fissata nei contratti, tenendo conto delle consuetudini e degli avvicendamenti agrari praticati nelle singole zone, secondo i criteri di una buona agricoltura.

In conseguenza, i capitolati provinciali o di zona stabiliranno i periodi minimi di durata che saranno applicati normalmente ai contratti di affitto, i quali — salvo casi particolari od eccezionali — dovranno comunque essere sufficienti almeno a garantire l'avvicendamento agrario normale nella zona.

Le date di inizio e di fine del rapporto, da precisarsi nei contratti individuali, saranno normalmente quelle fissate dalle consuetudini locali.

Nelle provincie dove esistono diverse date di inizio e di cessazione del contratto di affitto, riferite a ordinamenti produttivi superati dai tempi, le due Organizzazioni sindacali competenti dovranno, all'entrata in vigore delle presenti norme, avviare le pratiche necessarie per ottenere, nei modi consentiti dalle leggi, la unificazione di tali date.

Per i contratti eccedenti la durata novennale, dovranno essere osservate le disposizioni di legge relative alla trascrizione e fatte salve, per i contratti di qualsiasi durata, tutte le disposizioni di legge relative all'usufrutto, alla minore età, all'interdizione, alla inabilitazione, alla trascrizione del precetto immobiliare, ecc.

Oggetto e modalità della locazione.

Art. 4.

Nei contratti individuali, l'immobile oggetto del contratto di locazione dovrà essere descritto con i confini, con la superficie rapportata alla misura legale (ettari, are, centiare)

o con le indicazioni dei dati catastali e con tutte quelle altre particolarità che valgano alla sua precisa identificazione.

Art. 5.

La locazione dei fondi rustici dovrà, di regola essere fatta a misura.

Qualora la determinazione della superficie locata sia fatta usando misure consuetudinarie locali, dovrà sempre indicarsi la corrispondente misura legale.

Tuttavia, i capitolati provinciali o di zona, o, in difetto, i contratti individuali, potranno stabilire un limite di tolleranza non eccedente il 5 % della estensione indicata, agli effetti di non dar luogo ad alcuna rettifica di canone, allorchè la superficie risulti diversa da quella precisata in contratto.

Solo per i fitti a misura il canone può fissarsi per unità di superficie.

La locazione a corpo è ammessa solo nei casi in cui difficoltà di misurazione od esigenze pratiche la rendano necessaria e conveniente.

In quest'ultimo caso, i fondi locati dovranno essere più particolarmente descritti con la indicazione dei confini e dei più precisi dati catastali.

Cessione di locazione e sub-locazione.

Art. 6.

L'affittuario ha diritto di sub-locare o di cedere in tutto o in parte, il suo affitto ad altri, a meno che tale facoltà non gli sia stata espressamente vietata in contratto.

Rischi e casi fortuiti.

Art. 7.

L'affittuario assume a suo carico i rischi della conduzione, sottoponendosi ai danni derivanti dai casi fortuiti preveduti ed impreveduti.

Quando, per devastazione della guerra, per inondazioni alle quali non sia soggetta d'ordinario la zona nella quale si trova il fondo, per terremoto, una parte del fondo venisse sottratta alla coltivazione o la sua produttività risultasse minorata, si farà luogo ad una riduzione del canone, proporzionalmente alla parte e qualità sottratta o alla minorazione di produttività.

Nel caso di danni ai frutti pendenti, che dessero luogo a liquidazione di indennizzi da parte di Enti o di Autorità, l'importo relativo andrà a beneficio dell'affittuario.

Canone e modalità di pagamento.

Art. 8.

Il canone di affitto verrà di regola pattuito e corrisposto in natura o in denaro computato con riferimento a determinate quantità e qualità di prodotti fondamentali della zona.

Il riferimento potrà basarsi anche su prodotti particolari del fondo, purchè se ne faccia menzione in contratto.

Quando particolari esigenze colturali lo richiedano, sarà anche ammessa, per il riferimento di cui sopra, la presa in considerazione di un solo prodotto della zona, in funzione di tutti gli altri raccolti sul fondo locato.

Quando particolari esigenze dei contraenti, o l'esistenza sul fondo di colture specializzate, o l'impossibilità di reperire i prezzi necessari per il riferimento non consentano di fissare il canone in natura o a riferimento, sarà ammessa anche la pattuizione del canone in denaro o parte in denaro e parte in natura.

Non sono ammesse le regalie, gli appendizi ed ogni altra prestazione gratuita obbligatoria dell'affittuario in favore del locatore.

Art. 9.

Quando, per le eccezioni di cui all'art. 8, il canone di affitto sia in tutto o in parte stabilito in un determinato ammontare fisso di denaro, si farà luogo alla periodica revisione del canone in denaro, nei limiti che verranno fissati dai capitolati provinciali o di zona.

Nei capitolati stessi dovranno essere precisati i prodotti o il prodotto cui fare il riferimento e dovrà stabilirsi come vada computata la media dei prezzi fissando altresì tutte le altre modalità relative alla revisione.

Art. 10.

In ogni caso dovranno essere precisate nel contratto individuale le date di pagamento del denaro e, per i canoni in natura, le epoche, il luogo e le modalità di consegna dei diversi prodotti, fermo restando che i pagamenti in contanti dovranno sempre farsi al domicilio del locatore, e con decorrenza degli interessi di mora per ogni giorno di eventuale ritardo, indipendentemente da qualsiasi apposita richiesta.

Nei capitolati provinciali dovranno essere stabilite le normali date di scadenza del pagamento delle rate di affitto e di liquidazione del conto annuale, come pure i termini consuetudinari di pagamento del canone nell'ultimo anno di locazione.

Quando il canone viene corrisposto in generi, oppure in generi da tradursi in denaro, dovrà essere specificata in contratto la natura e la qualità dei generi ed i criteri per la loro valutazione, attenendosi per questa ai prezzi accertati dai bollettini dei Consigli provinciali delle corporazioni per merce nuda al luogo di produzione.

In questo caso, le rate di canone, valutate in base alle risultanze dell'annata agraria precedente, saranno versate quale anticipazione, salvo effettuare il conguaglio a fine d'anno.

Art. 11.

Per i prodotti consegnati agli ammassi collettivi obbligatori, si terrà come base di riferimento il prezzo distribuito dall'ammasso alla liquidazione della gestione, per la qualità dei prodotti indicati nei contratti individuali, per merce nuda sul luogo di produzione.

Anche in questo caso, le rate di canone, valutate in base alle risultanze dell'annata agraria precedente, saranno versate quale anticipazione, salvo effettuare il conguaglio a fine d'anno, dopo la liquidazione degli Enti ammassatori.

Art. 12.

Ove l'affittuario ritardasse più di due mesi il pagamento anche di una sola rata del canone annuo di affitto, il locatore avrà diritto alla rescissione in tronco del contratto, senza che si renda necessaria diffida giudiziale, oltre al risarcimento dei danni.

Cauzione.

Art. 13.

All'inizio del contratto di locazione, a garanzia del regolare pagamento del canone di affitto e della osservanza delle obbligazioni contrattuali, oltre al privilegio competente al

proprietario ai termini del C.C. su tutte le scorte vive e morte, frutti pendenti e raccolti, l'affittuario dovrà versare al proprietario, a titolo cauzionale, una somma corrispondente all'ammontare del canone annuo pattuito.

Qualora il canone debba essere corrisposto in rate anticipate, la cauzione sarà ridotta proporzionalmente all'entità dell'anticipo, fatta salva in ogni caso, una quota a garanzia della riconsegna e del bilancio.

Quando, per particolari condizioni di contratto, il locatore affidi all'affittuario scorte vive e morte di considerevole valore, la cauzione sarà adeguatamente maggiorata.

Detta cauzione, in contanti o in titoli di Stato, valutati al giorno della consegna, dovrà essere versata o depositata nelle mani del locatore, prima dell'inizio del contratto, restando inteso che gli interessi relativi dovranno annualmente essere conteggiati e versati all'affittuario (per i titoli l'importo semestrale delle cedole relative, per i contanti il tasso dei depositi fruttiferi vincolati).

In caso di vendita del fondo, in pendenza dell'affitto, il venditore dovrà ottenere dal compratore che questi si dichiari personalmente responsabile verso l'affittuario, della cauzione allo stesso titolo del venditore.

Comunque, all'inizio dell'ultimo anno, il locatore dovrà, a richiesta, dimostrare all'affittuario, che sia in regola coi pagamenti, l'integrale sussistenza della cauzione, depositandola a richiesta presso un Istituto di Credito di comune gradimento delle parti, con vincolo a nome del locatore e dell'affittuario e specificando lo scopo preciso del deposito stesso.

Potrà essere evitato il deposito, quando il locatore offra all'affittuario, a garanzia della cauzione, fidejussione di un Istituto di credito o di previdenza oppure altra di gradimento dell'affittuario.

In difetto della dimostrazione di cui sopra da parte del locatore, o di colui che eventualmente gli fosse succeduto nella disponibilità della cosa locata, a garanzia della restituzione della cauzione, l'affittuario, sempre se in regola coi pagamenti, avrà diritto, invece di versare nelle mani del locatore stesso le rate dell'ultimo anno di affitto, di depositarle presso un Istituto di Credito in conto vincolato, per il periodo che sarà stabilito dai capitolati provinciali o di zona per le liquidazioni di bilancio, indicando lo scopo del deposito.

Decorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'art. 14 e provvedutosi alla liquidazione e al pagamento delle ragioni di dare e di avere, il deposito di cui sopra rientrerà nella piena disponibilità dell'affittuario.

Il locatore non potrà disporre della cauzione se non nei casi di mancato pagamento del canone da parte dell'affittuario, e quando per contratto l'affittuario debba essere tenuto a dei risarcimenti.

Quando però si sia proceduto dal locatore, per le ragioni di cui sopra, all'incameramento di una quota parte del deposito cauzionale, l'affittuario è tenuto a ricostituire la cauzione nella somma totale iniziale, entro 60 giorni dall'incameramento avvenuto. In caso contrario incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 12, relativamente al mancato o ritardato pagamento del canone.

Parimenti l'affittuario, una volta che abbia assolto a tutti gli impegni normali di locazione e a quelli scaturenti dalle risultanze del bilancio finale, avrà diritto di ottenere la immediata restituzione della cauzione.

Comunque nei capitolati provinciali o di zona, con particolare riferimento alle consuetudini, dovranno essere stabiliti i termini e le modalità per lo svincolo definitivo e la restituzione della cauzione, nonchè per la esecutorietà delle risultanze del bilancio.

Consegna - Riconsegna - Bilancio

Art. 14.

Al principio della locazione, verrà fatta dal locatore la consegna all'affittuario dei beni locati con le loro pertinenze e ragioni; analogamente, al termine della locazione, verrà eseguita la riconsegna ed eventualmente compilato il bilancio. Tanto la consegna, quanto la riconsegna ed il bilancio — dopo eseguiti gli opportuni sopraluoghi — dovranno essere fatti sempre per atto scritto da redigersi in due esemplari.

Nel verbale di consegna dovranno essere rilevati ed esattamente descritti:

a) i terreni, i caseggiati, gli edifici e loro dipendenze, i manufatti, le piantagioni (indicazione delle essenze, con numero e dimensioni degli alberi) e gli accessori, indicando i dati censuari, lo stato, la disposizione generale della superficie, in confini, gli accessi e le chiusure (siepi, staccionate, ecc.), le coltivazioni, le servitù attive e passive, le acque e il modo di irrigazione, i fossi, le opere preparatorie, le scorte dominicali ed eventualmente quelle vive conferite dal locatore; le eventuali anticipazioni colturali e le doti di pertinenza dello stabile locato, nonchè ogni altra indicazione necessaria a precisare l'immobile consegnato, il suo stato e la sua condizione;

b) i meccanismi dei molini, delle pilerie, dei trebbiatoi, degli impianti di sollevamento d'acqua e quelli di ogni altro genere, i ponti di transito e i ponti canali, gli incastri, gli incili, le saracinesche, ecc.;

c) tutti gli oggetti mobili serventi al fondo locato ed attinenti al medesimo che il locatore volesse affidare all'affittuario, come vasi vinari, legnami e pali di sostegno delle viti e delle piante da frutto, attrezzi rurali ed inerenti alle industrie del podere, utensili, suppellettili di casa e simili.

Per le cose di cui alla lettera *b)* e *c)* si compilerà un elenco descrittivo con notizia indicativa dello stato e del valore ad esse attribuito, che sarà unito all'atto di consegna.

Al termine della locazione, si redigerà l'atto di riconsegna in relazione a quello di consegna, ed in esso si terrà calcolo di tutte le variazioni avvenute durante il corso della locazione, onde procedere alla formazione del bilancio.

Per tutte le operazioni di consegna, riconsegna e bilancio, ognuna delle parti contraenti dovrà essere assistita da un proprio perito.

In caso di dissenso fra i due periti, dovrà nominarsi, d'accordo fra le parti, o in mancanza, dal presidente del Tribunale della circoscrizione nella quale si trova il fondo, un terzo perito, il quale procederà a rifare gli accertamenti degli elementi sui quali non sia intervenuto l'accordo fra i due periti di parte.

I contraenti possono, facendone menzione in contratto, nominare un perito comune. Tale accordo avrà valore fin tanto che una delle parti, previa notifica scritta all'altra parte, non riterrà di dover ricorrere a un proprio perito. In tal caso si applicheranno le disposizioni del comma precedente.

Al perito comune o al terzo perito designato d'accordo dalle parti o, in difetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui è situato il fondo, le parti possono, sempre d'accordo, conferire i poteri dell'arbitro amichevole compositore. In difetto di tale esplicito conferimento, qualora le parti non accettino le conclusioni del perito unico, esse potranno adire la Magistratura ordinaria.

Qualora una delle parti oppure entrambe, per proprie ragioni particolari, non intendessero di ricorrere alla assistenza dei periti, potranno provvedere alle operazioni di consegna e riconsegna e alla compilazione del bilancio, personalmente o a mezzo di un proprio delegato.

Nei capitolati provinciali o di zona dovranno essere fissati i termini e le modalità per la comunicazione dei documenti di consegna e riconsegna e del bilancio, i quali faranno rispettivamente piena prova dello stato dei beni locati e del valore degli incrementi e deterioramenti avvenuti, e diverranno definitivi ed ineccepibili e si presumeranno irrevocabilmente accettati dalle parti, anche se non firmati, quando non vengano impugnati entro un mese dalla loro comunicazione anche stragiudiziale a cura della parte più diligente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Buon uso del fondo locato

Art. 15.

L'affittuario dovrà usare del fondo locato con ogni cura e da buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti al fondo, agli immobili, ai manufatti e alle piantagioni.

Avrà inoltre l'obbligo: di vigilare affinchè tali danni non siano arrecati da altri, non siano create nuove servitù passive, non vengano alterati o danneggiati i confini, le ragioni d'acqua, i diritti in genere; di esercitare le servitù attive al fine di impedirne la prescrizione; di notificare immediatamente al locatore qualunque atto o fatto che turbasse lo stato del possesso e delle servitù attive.

Molestie per fatto di terzi

Art. 16.

Al conduttore è fatto obbligo di opporsi e, ove occorra, di agire contro i terzi per molestie al pacifico godimento del fondo ed accessori, quando la turbativa di possesso non sia fondata sulla pretesa di diritti sulla cosa locata.

Al locatore è fatto obbligo di agire contro i terzi per le molestie che fossero recate al conduttore in conseguenza di una azione relativa ai diritti di proprietà del fondo e suoi accessori.

Qualunque danno o molestia arrecata da terzi alla cosa locata, anche se non si riflettano sulla conduzione, dovranno essere immediatamente denunciati dal conduttore al locatore.

Visite al fondo locato.

Art. 17.

Al locatore, in qualunque tempo, è riservata la facoltà di esaminare o far esaminare a mezzo di persone di sua fiducia, anche mediante accessi in luogo, se vengono osservati tutti gli obblighi che incombono al conduttore a termine di contratto, delle presenti norme e di legge.

Variazioni della cosa locata

Art. 18.

Nel caso di espropriazione e di occupazione definitiva di una parte del fondo per cause di pubblica utilità, per cui ne sia impedita la coltivazione, l'affittuario avrà diritto ad una riduzione del canone d'affitto proporzionata all'estensione del terreno sottratto, alla sua natura e alla sua qualità colturale, oltre però la liquidazione dei danni per frutti pendenti o per mancato raccolto, fatta al proprietario dall'ente espropriante e con l'intervento dell'affittuario.

Quando la parte sottratta superi un quarto della superficie totale del fondo, l'affittuario potrà chiedere la rescissione del contratto, conservando il diritto alla rifusione dei danni di cui sopra per frutti pendenti.

Nel caso che l'occupazione fosse solo temporanea, e che in prosieguo fosse possibile riprendere la coltivazione della parte del fondo in oggetto, l'affittuario avrà diritto a ripetere i danni per frutti pendenti o mancato raccolto, liquidati dall'ente occupante, sempre con l'intervento dell'affittuario.

Così dicasi per quanto riguarda le spese occorrenti per rimettere il fondo nel primitivo stato colturale (limitatamente agli oneri di spettanza della conduzione).

Resta comunque stabilito che l'affittuario non avrà diritto di ripetere dal proprietario più di quanto gli sia stato liquidato dall'ente espropriante, per danni alla conduzione.

Art. 19.

Il locatore, per la regolamentazione dei confini o per dare al fondo una migliore configurazione, ha facoltà di aggregare, sottrarre o permutare una estensione di terreno non superiore ad un ventesimo della superficie totale del fondo stesso, salvo casi particolari da precisarsi in contratto.

In tal caso egli dovrà notificare all'affittuario tale sua decisione, almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno agrario, e a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le variazioni in aumento o in diminuzione daranno luogo a variazioni del canone di affitto, in proporzione alla quantità e qualità del terreno annesso o sottratto.

Altre eventuali variazioni della superficie del fondo, tanto in aumento che in diminuzione, dovute a cause naturali e indipendenti dalla volontà delle parti (alluvioni, corrosioni, accessioni, ecc.), danno luogo a compenso o variazione proporzionale, in aumento o in diminuzione del canone, tenendo conto, oltre che dell'estensione, anche della qualità colturale del terreno.

Potrà derogarsi eccezionalmente a tale norma nei contratti individuali, quando, per particolari condizioni del fondo locato, se ne tenga conto all'atto della stipulazione.

Costituzione di nuove servitù passive

Art. 20.

La costituzione di nuove servitù passive sul fondo locato, in quanto esse possano recare danno all'affittuario, gli dà facoltà di chiedere — previo accertamento del danno stesso — una riduzione di canone proporzionata al danno sofferto, indipendentemente dal fatto che il locatore abbia ottenuto o meno compenso.

Adesioni a iniziative collettive per la difesa dei prodotti

Art. 21.

In caso che nella zona esistano o si debbano assumere iniziative collettive per la difesa dei prodotti, o per la introduzione di colture industriali, o per la costituzione di consorzi di moto ed elettro coltura che consentano una più razionale lavorazione del fondo, le parti si accorderanno sul modo di favorire tali iniziative.

Qualora detti enti siano preesistenti alla stipulazione del contratto di locazione e sul fondo locato gravi un vincolo in relazione con essi, il locatore è tenuto a dichiararlo, facendone menzione in contratto affinchè l'affittuario sappia di doverselo assumere.

Se invece nuove iniziative sorgano nel corso della locazione, le parti si accorderanno per l'assunzione dei relativi oneri ed eventuali adattamenti del contratto individuale.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Art. 22.

L'affittuario ha l'obbligo di conservare, mantenere e restituire ogni cosa, nulla escluso od eccettuato, nello stato di consegna, al termine della locazione, salvo il naturale deperimento per l'uso, e conseguentemente di provvedere durante il corso della medesima, con ogni diligenza, alle opere di piccola ed ordinaria riparazione e manutenzione.

Le opere di piccola ed ordinaria riparazione e manutenzione a carico dell'affittuario sono quelle previste dagli articoli 1604-1606 C. C., la cui elencazione dovrà essere completata nei capitolati di provincia o di zona, con riferimento alle consuetudini ed a particolari impianti esistenti nelle rispettive zone di competenza.

L'affittuario potrà però servirsi — per la esecuzione delle predette opere — gratuitamente e secondo le norme da fissarsi nei capitolati medesimi, dei materiali eventualmente esistenti nel fondo, previo accordo col locatore.

Tutte le altre opere che non siano di piccola ed ordinaria riparazione e manutenzione sono invece ad esclusivo carico del locatore, purchè non dipendano da trascuranza o colpa dell'affittuario, nel qual caso saranno a carico dell'affittuario medesimo. Comunque l'affittuario dovrà avvertire immediatamente il locatore, quando alle cose in sua consegna si verifichino deterioramenti o danni alla riparazione dei quali egli non si ritenga obbligato.

L'affittuario è tenuto a fornire — limitatamente alle disponibilità dell'azienda — i carreggi e la mano d'opera per il carico e lo scarico del materiale necessario per le opere di competenza del locatore. Nei capitolati provinciali o di zona dovranno stabilirsi le norme e gli eventuali compensi relativi alle menzionate prestazioni dell'affittuario le quali — salvo casi eccezionali di particolare urgenza — dovranno essere richieste dal locatore all'infuori dell'epoca della raccolta dei principali prodotti.

Nell'ultimo terzo del periodo d'affittanza e in ogni caso non oltre l'ultimo triennio, per le opere che il locatore volesse eseguire, non richieste da causa di forza maggiore, nè dall'affittuario, nè da necessità di manutenzione dei fabbricati e manufatti serventi il fondo, l'affittuario non avrà l'obbligo delle prestazioni dei carreggi e delle opere previste nei casi precedenti. Lo stesso dicasi per il caso — sempre se non richieste dall'affittuario — di nuove costruzioni o modificazioni di quelle esistenti, anche se derivanti da obblighi di legge o resesi obbligatorie in conseguenza di incidenti, sinistri e casi di forza maggiore in genere, per le quali però l'affittuario potrà prestarsi dietro la fissazione di un equo compenso.

Art. 23.

I macchinari dovranno essere consegnati in buono stato di efficienza e riconsegnati nello stesso stato di efficienza.

Sono a carico dell'affittuario i lavori di manutenzione di tutti i meccanismi fissi esistenti nel fondo e datigli in consegna.

Egli dovrà curare che essi vengano usati con le maggiori cautele, ad evitare che ne venga diminuita l'efficienza e la naturale durata.

Sono invece a carico del locatore tutte le riparazioni occorrenti agli stessi meccanismi per rimediare guasti e usure naturali non imputabili a fatto, negligenza o colpa dell'affittuario.

Art. 24.

Il locatore che ha ricevuto dall'affittuario uscente indennizzi a titolo di manutenzione dei fabbricati e meccanismi, è obbligato, entro il primo anno della locazione successiva, ad impiegare le somme ricevute nelle corrispondenti riparazioni.

Scorte vive e morte

Art. 25.

Il fondo — di regola — è affittato con la sola dotazione delle scorte così dette dominicali, comprendenti letame, terricciati, paratoie, lettimi, (paglie, stoppie magre, stocchi di granoturco, foglie, lolla, ecc.), mangimi, ecc., delle quali, ai fini del bilancio, va tenuto esatto conto in quantità e qualità nell'atto di consegna, come a suo tempo in quello di riconsegna.

Le scorte vive e quelle morte competenti alla conduzione saranno pertanto, di regola, apportate dall'affittuario.

Le parti, però, potranno, in contratto, derogare da tale norma.

Il letame prodotto nell'azienda in nessun caso potrà essere asportato fuori dal fondo. Esso dovrà essere ammassato e mantenuto secondo le norme suggerite dalla tecnica, per ottenere il migliore rendimento.

Le paglie, i mangimi, gli strami, i lettimi, ecc., prodotti nell'azienda, pure costituendo dote fissa del fondo ai fini della riconsegna e del bilancio, per le sole quantità eccedenti il fabbisogno del bestiame di dotazione del fondo e le normali necessità della migliore produzione del letame, e sempre che siano state osservate dall'affittuario le norme contrattuali relative, sono considerate come di proprietà dell'affittuario medesimo, il quale pertanto potrà disporre, sempre però con criterio prudenziale, a suo piacimento delle eccedenze stesse.

Particolari norme dei capitolati provinciali o di zona regoleranno la materia per quanto riguarda l'ultimo anno di locazione.

Art. 26.

I capitolati provinciali o di zona, in relazione alle consuetudini locali ed alla particolare fisionomia delle aziende, stabiliranno — se del caso — la estensione da coltivarsi a prato, nonchè il carico minimo di bestiame da lavoro e da allevamento da mantenersi sul fondo, in rapporto alla superficie, nonchè le norme generali relative all'allevamento, alle proporzioni tra capi grossi e allievi, le eventuali penalità, le particolari condizioni per casi eccezionali di malattie epidemiche del bestiame.

Qualora i contratti individuali non contengano clausole precise al riguardo, sarà tenuto come norma il minimo di carico di bestiame stabilito dal capitolato della rispettiva provincia o zona.

Per quanto riguarda eventuali consegne e riconsegne del bestiame in dotazione, i capitolati stabiliranno le norme e garanzie relative, nonchè i requisiti che valgano ad individuare nel modo migliore il bestiame medesimo, tenendo presente che il criterio da seguirsi dovrà essere quello della quantità, specie, peso e qualità, integrato anche con la determinazione del valore a scopo meramente indicativo, al solo fine di individuare nel miglior modo possibile la consistenza e le caratteristiche del bestiame dato e ricevuto in consegna.

Piantagioni

Art. 27.

Le piante arboree e le viti esistenti sul fondo locato appartengono al locatore, a beneficio del quale ne va l'incremento naturale.

L'affittuario ne è consegnatario e dovrà custodirle da buon padre di famiglia e restituirle al termine della locazione.

Egli è quindi tenuto a rispondere degli ammanchi, manomissioni o danni che venissero recati alle piante stesse.

L'affittuario dovrà perciò curarne la coltivazione a regola d'arte, provvedendo così alla loro buona conservazione, come pure è tenuto a provvedere alla sostituzione delle piante morte per ordinarie cagioni od abbattute dal vento.

Nei capitolati provinciali o di zona dovranno fissarsi i limiti percentuali delle normali sostituzioni da ritenersi di competenza dell'affittuario, dovendosi per le sostituzioni richieste da causa di carattere eccezionale provvedere anche col concorso del locatore e secondo pattuizioni speciali in contratto individuale. I capitolati provinciali, con riferimento alle consuetudini locali, stabiliranno altresì le norme relative alla attribuzione e sostituzione delle piante morte od abbattute dal vento e dal fulmine. Viene comunque fatta eccezione per le piante di alto fusto di essenze speciali e non comprese nell'affitto, che spetteranno per intero al locatore, senza però obbligo dell'affittuario di praticarne la rimessa.

Quando le condizioni ambientali lo consentano, nei capitolati provinciali o di zona sarà contemplato, secondo le consuetudini locali, il diritto dell'affittuario di utilizzare un congruo numero di piante di alto fusto, che dovrà essere precisato in contratto individuale, per la manutenzione e la riparazione di attrezzi o oggetti di legno in genere inerenti alla conduzione. Tali piante, previa ricognizione del perito, saranno registrate in un apposito libro scarico ed in sede di bilancio non ne verrà tenuto conto.

Art. 28.

Lo scalvo delle ceppaie e dei cedui, quando questi ultimi siano compresi nell'affitto, la scalvo, la legna di potatura e le foglie dei gelsi (sempre quando questi ultimi siano stati consegnati all'affittuario), le ramaglie delle piante d'alto fusto, di regola, sino ai due terzi dell'altezza totale della pianta dal livello del suolo, sono a beneficio esclusivo dell'affittuario il quale dovrà eseguire le operazioni relative. Spettano pure all'affittuario le ceppaie e le capitozze che siano morte; in questo caso però egli dovrà provvedere a sradicarle, asportarle e sostituirle a sue spese con nuove piante.

Comunque il taglio della legna da scalvo sulle piante a capitozza e per le ceppaie, dovrà farsi a maturazione e sempre si dovrà effettuare nell'epoca in cui le piante non sono in vegetazione.

Le modalità per la conduzione dei boschi d'alto fusto, da legna, da frutto, e dei cedui che venissero compresi nel contratto d'affittanza, dovranno essere precisate nei singoli contratti individuali per tutto quanto non sia stato preveduto nei capitolati provinciali o di zona. In detti capitolati comunque, in base alle consuetudini locali, dovranno precisarsi le norme tecniche e le epoche per la rimonda, potatura e scalvo delle piante, con preciso riferimento alle particolari prescrizioni forestali, la raccolta dei prodotti, le pratiche colturali, l'uso del terreno sottostante, ecc.

Nei capitolati stessi dovranno inoltre precisarsi le distanze, i trasporti e quanto altro sia consigliabile regolarmentare in maniera uniforme nell'ambito della zona di applicazione di ogni singolo capitolato, e ciò anche con particolare riferimento alle operazioni colturali ed agli obblighi in genere competenti all'affittuario uscente, nell'ultimo anno di locazione.

Art. 29.

I capitolati provinciali o di zona regoleranno, nel modo più preciso e rispondente agli usi e alle consuetudini locali, i rapporti tra proprietà e conduzione relativamente alle capitozze, alle piante fruttifere, alle viti, agli ulivi, ai gelsi, ai pioppi, alle piante da sostegno in genere, sia per quanto si riferisce alla normale dotazione del fondo sia per i nuovi impianti, tenendo presente per questi ultimi le disposizioni di cui al seguente art. 34.

In detti capitolati dovranno inoltre essere specificate le norme di buona tecnica colturale che dovranno essere seguite dall'affittuario per il mantenimento delle piantagioni in oggetto nelle migliori condizioni di vita e produttività (potatura, trattamenti, lavorazione del terreno, concimazioni, ecc.).

Ragioni d'acqua

Art. 30.

Le ragioni d'acqua attive e passive sono date dal locatore e assunte dall'affittuario nella forma, modo, misura e comportamento spettanti in fatto ed in diritto alla cosa locata e dovranno sempre essere minutamente descritte nel contratto individuale.

Il locatore è tenuto a garantire l'uso dei diritti d'acqua inerenti al fondo.

Qualora durante la locazione, per causa non imputabile all'affittuario ma dipendente da colpa od incuria del locatore, il quantitativo di acqua risultasse sensibilmente inferiore al convenuto o ne venisse sospesa l'erogazione, se la sospensione e la riduzione si prolungassero in modo da compromettere in tutto o in parte l'andamento delle colture e il raccolto in corso, l'affittuario avrà diritto a percepire una congrua riduzione di canone. Se però la sospensione o la riduzione divenissero permanenti, esse daranno diritto alla revisione del canone per una definitiva proporzionale riduzione. Quando invece la sospensione o la riduzione dipendessero da causa imputabile all'affittuario, questi sarà tenuto al risarcimento dei danni eventuali verso il locatore.

Art. 31.

Nei capitolati provinciali o di zona, in relazione alle condizioni particolari delle singole provincie o zone, dovranno essere stabilite tutte le modalità pratiche concernenti l'utilizzazione delle acque nonchè regolati opportunamente i rapporti tra i contraenti in ordine alle eventuali eccedenze delle acque di irrigazione, ed alla esecuzione di nuove opere di irrigazione o modificazione di quelle esistenti, interessanti in tutti o in parte il fondo locato.

Art. 32.

Sono a carico dell'affittuario la manutenzione ordinaria e lo spurgo dei cavi e dei fossi serventi al fondo (rogge, fontanili, colatori, ecc.), come pure la piccola e continua manutenzione agli argini ed alle opere di difesa delle sponde lungo i torrenti e fiumi di esclusiva pertinenza del fondo locato, non consorziati, e descritti in consegna, e, come i primi, ricevuti dall'affittuario.

Nel caso di rotture o guasti di carattere straordinario non imputabili a negligenza dell'affittuario, le spese di riparazione saranno invece a carico del locatore, che però deve essere immediatamente avvertito dall'affittuario, il quale — salvo rimborso — è pure tenuto a provvedere in via di urgenza a quelle opere che servissero ad impedire danni maggiori.

Nei capitolati provinciali o di zona saranno specificati gli eventuali lavori speciali e relativi oneri di pertinenza di ciascuna delle parti contraenti, in rapporto alla manutenzione di corsi d'acqua a regime speciale (marrane ed altri) esistenti nella zona.

Art. 33.

Qualora durante la locazione, il fondo locato o parte di esso venga incluso nel comprensorio di un Consorzio irriguo obbligatorio di nuova costituzione, l'affittuario sarà tenuto al pagamento dei canoni relativi, semprechè la durata della locazione gli consenta di usufruire dell'acqua.

Migliorie

Art. 34.

I miglioramenti che si determinano ai beni locali dipendenti soltanto da buona e razionale conduzione del fondo non vanno considerati come miglioria ai sensi dei seguenti capoversi, e pertanto non daranno diritto ad indennizzo, ma se ne terrà conto nel bilancio di riconsegna.

Non vanno neppure considerate come migliorie tutte le opere di ricostruzione o sostituzione che non aumentino la produttività del fondo, e non apportino un reale vantaggio economico.

Le migliorie si distinguono in contrattuali e non contrattuali.

Le contrattuali sono quelle elencate e descritte nell'atto di locazione, di cui formano parte integrante; esse fanno parte di disciplina di contratto che è regolata dalle parti interessate, le quali dovranno pure precisare i conseguenti rapporti finanziari.

Le migliorie non contrattuali sono quelle che potranno rilevarsi utili e necessarie per speciali contingenze durante la locazione e normalmente non oltre la prima metà di durata del contratto, quando una delle parti ritenesse di assoluta convenienza la esecuzione di trasformazioni non indicate in contratto.

La procedura da seguire per l'esecuzione di esse dovrà essere la seguente:

a) se il preventivo della spesa è superiore al 10 % del cumulo dei canoni per le restanti annualità, le migliorie non potranno essere eseguite se una delle parti vi si rifiuti;

b) se l'importo preventivo della spesa non supera, invece, il 10 % del cumulo dei canoni delle restanti annate locatizie, la parte che intende effettuare i lavori deve richiedere in primo luogo il consenso dell'altra parte. In caso di diniego, la necessità e la convenienza economica della miglioria saranno accertate d'accordo dalle Associazioni sindacali competenti, anche in base a dettagliato esame dei progetti ed elementi forniti dalla parte richiedente. In caso che il giudizio di cui sopra risulti favorevole alla parte richiedente, sarà fatto invito al proprietario di eseguire le opere e se questi declina l'invito le opere di miglioria saranno eseguite dall'affittuario. Autorizzata così l'esecuzione della miglioria, le parti dovranno accordarsi sulla regolamentazione dei rapporti finanziari, in base al valore della trasformazione, e tenendo conto di eventuali contributi.

Mancando l'accordo diretto fra le parti su tale regolamentazione, queste potranno aderire un arbitro amichevole compositore, scelto d'accordo o in difetto nominato dal presidente del Tribunale della circoscrizione ove è situato il fondo, oppure adire la Magistratura ordinaria. Prima del ricorso alla Magistratura, le parti dovranno però esperire un tentativo di composizione amichevole, rivolgendosi all'uopo alle Associazioni sindacali competenti, che dovranno redigere apposito verbale.

Il valore della trasformazione è calcolato in base alla stabilità dell'opera nel tempo ed al maggior reddito da essa prodotto e producibile, tenendo anche conto della somma preventivata e dell'utile annuo che ne deriva alla parte che ha eseguita l'opera.

Terminate le opere, se il consuntivo della spesa risulterà diverso dal preventivo, le parti si accorderanno, o direttamente, o seguendo la procedura di cui sopra, per modificare la regolamentazione dei rapporti finanziari innanzi stabiliti in armonia dei criteri di cui ai capoversi seguenti.

La parte che ha eseguita l'opera avrà diritto di rivalsa in confronto dell'altro contraente in misura non minore del 25 % delle spese effettive, se l'opera è stata eseguita dal proprietario, e non maggiore del 75 % delle spese effettive, se l'opera è stata eseguita dall'affittuario.

Il diritto di rivalsa nella misura stabilita potrà essere esercitato anche quando, a lavori ultimati, la spesa risultasse superiore al preventivo; ma in questo caso tale spesa non sarà considerata per la parte che superi il cumulo del 10 % dei canoni per le restanti annate locatizie, con una tolleranza da stabilirsi secondo la procedura di cui sopra, in rapporto alle particolari imprevedibili difficoltà od oneri incontrati durante l'esecuzione dei lavori.

Tasse e contributi.

Art. 35.

Tutte le imposte e tasse e contributi, riguardanti la proprietà fondiaria o il reddito dominicale, debbono essere a carico del locatore. Quelli invece riguardanti l'esercizio ed i redditi della conduzione sono ad esclusivo carico dell'affittuario, mentre le tasse e contributi a puro carattere personale, anche se imposti con un riferimento qualsiasi al fondo locato, debbono essere sostenuti dalla parte cui essi si riferiscono.

Nei capitolati provinciali o di zona, dovrà procedersi alla indicazione dei contributi, imposte e tasse di vario genere competenti al locatore ed all'affittuario.

Assicurazioni.

Art. 36.

Ciascuna delle parti provvederà alla assicurazione contro i rischi dell'incendio dei mobili ed immobili di rispettiva pertinenza, presso Compagnie che, a giudizio della parte interessata, offrano garanzia di serietà e solidità.

La Compagnia scelta dall'affittuario dovrà essere benvisa al proprietario.

I capitolati provinciali o di zona stabiliranno quale parte delle scorte di proprietà dell'affittuario o a lui data in consegna debba essere assicurata a cura dello stesso. Stabiliranno inoltre l'eventuale obbligo di assicurazione del prodotto contro i rischi dell'incendio, nonchè le modalità e sanzioni relative.

Ciascuna delle parti — in caso di sinistro — dovrà impiegare il realizzo del risarcimento relativo nella reintegrazione delle cose distrutte o deteriorate, entro il più breve tempo possibile; e ciò allo scopo di non danneggiare l'altra parte e di non arrecare pregiudizio alla efficienza del fondo locato e delle sue ragioni.

Spese di contratto ed inerenti alla consegna, riconsegna e bilancio.

Art. 37.

Sono a carico per metà tra il locatore e l'affittuario le spese per gli atti di consegna, riconsegna e bilancio.

La spesa dell'eventuale perito comune o del terzo perito è pure a metà fra le parti; mentre ognuna delle parti sosterrà le spese del proprio perito.

L'onere delle sole spese per il contratto di locazione e sua registrazione sarà stabilito dai capitolati provinciali o di zone, in relazione agli usi ed alle consuetudini locali.

Le eventuali spese per la trascrizione e atto pubblico per essa occorrente, saranno a carico dell'affittuario.

Risoluzione della locazione.

Art. 38.

Il contratto di locazione si intende risolto senza obbligo alcuno di disdetta allo spirare del termine stabilito.

Può essere risolto prima dello spirare del termine:

1) per mutuo consenso;

2) per colpa del locatore, quando, per inadempienza delle obbligazioni ad esso spettanti, il fondo subisca una minorazione di un terzo nella sua produttività;

3) per colpa dell'affittuario:

a) quando il pagamento delle singole rate di canone sia ritardato oltre il limite fissato in contratto, ed in mancanza dall'art. 12 delle presenti norme;

b) nei casi previsti dagli articoli 1584, 1595 e 1615 del C. C.

La parte in colpa deve risarcire l'altra parte per i danni derivanti dalla risoluzione;

4) quando l'affittuario divenisse oberato di debiti e vi fosse concorso di creditori nella esecuzione forzata sui beni di esso affittuario, o da parte degli eredi dell'affittuario defunto fosse richiesto il beneficio della cessione dei beni ai creditori.

Vendita del fondo locato.

Art. 39.

Nei casi di vendita del fondo locato, salvo diverse disposizioni in contratto individuale, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1597-1600 del C. C.

Disdetta dei contratti dell'affittuario.

Art. 40.

Nei capitolati provinciali o di zona dovranno essere esplicitamente stabiliti i termini entro i quali, nell'ultimo anno di locazione, l'affittuario sarà tenuto a disdettare i contratti riguardanti i rapporti di colonia, mezzadria, compartecilazione, salariato, etc., relativi al fondo locato e le modalità con le quali, secondo i vigenti contratti collettivi di lavoro, il conduttore subentrante dovrà sostituirsi a quello uscente. Ciò allo scopo di lasciare al locatore la piena libertà e disponibilità del fondo al termine della locazione.

Norme per l'ultimo anno di locazione.

Art. 41.

Durante l'ultimo anno della locazione dovranno essere seguite particolari norme colturali che permettano la riconsegna del fondo locato nel medesimo ordinamento produttivo in cui fu consegnato.

Tali norme saranno determinate dai capitolati provinciali o di zona, a seconda delle colture e delle esigenze locali.

In ogni caso sarà consentita, sullo stato di ciascuna coltura, una tolleranza in più o in meno di superficie dal 5 al 10 %, salvo che, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non siasi stabilito diversamente, fissandosi in tal caso un equo compenso.

I capitolati provinciali o di zona stabiliranno l'addebito o l'accredito delle eventuali deficienze o eccedenze, in base a tabelle che saranno compilate dalle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori in collaborazione coi Sindacati interessati, e che dovranno essere tenute aggiornate di anno in anno.

Secondi raccolti.

Art. 42.

Premesso che si considera, a tutti gli effetti, secondo raccolto soltanto quello di un cereale che, nelle zone ove ciò sia possibile, segua nell'anno la coltura di altro cereale, si dà facoltà all'affittuario di disporne secondo criteri propri.

Nell'ultimo anno di locazione però tale facoltà sarà limitata a una percentuale massima di superficie, da indicarsi nei capitolati provinciali o di zona.

Qualora i contratti individuali non ne facciano cenno, avrà valore a tutti gli effetti la percentuale massima stabilita — com'è detto sopra — dai capitolati su indicati.

Rapporti con l'affittuario subentrante.

Art. 43.

I capitolati provinciali o di zona stabiliranno, a seconda delle necessità colturali e delle consuetudini locali, le superfici di terreno che l'affittuario uscente dovrà mettere a disposizione dell'affittuario subentrante per le necessità della nuova conduzione, nonchè le rispettive epoche di consegna. Così pure stabiliranno le epoche in cui l'affittuario subentrante potrà cominciare ad usufruire della stalla per il suo bestiame e dei fabbricati dell'azienda.

Controversie.

Art. 44.

Tutte le controversie di carattere individuale che sorgessero per l'applicazione delle presenti norme, dei capitolati provinciali o di zona e del contratto individuale di affitto — fatta eccezione delle controversie contemplate dagli articoli 12, 14 e 34, per le quali vigono le speciali procedure indicate nei medesimi — prima di essere portate avanti la Magistratura ordinaria, dovranno essere deferite ad apposite Commissioni provinciali costituite da un rappresentante dei proprietari con beni affittati e da un rappresentante degli affittuari conduttori, nominati dalle rispettive Organizzazioni provinciali e presiedute dal presidente dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, le quali esperiranno il tentativo di amichevole composizione, redigendone apposito verbale.

Stipulazione dei capitolati provinciali di zona.

Art. 45.

Le presenti norme dovranno essere integrate da capitolati provinciali o di zona in conformità al disposto dell'art. 1.

In tali capitolati, che dovranno essere stipulati entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti norme dai rappresentanti delle categorie dei proprietari con beni affittati e dei proprietari ed affittuari conduttori, avranno appropriata regolamentazione le materie alle quali è fatto esplicito riferimento dalle presenti norme e tutte quelle altre che, per il fatto di essere caratteristiche dei singoli ambienti, non poterono in esse trovare regolamentazione.

Nel silenzio del contratto individuale di locazione, varranno le disposizioni dei capitolati provinciali o di zona e nel silenzio di questi varranno le disposizioni delle presenti norme.

Art. 46.

Il presente accordo avrà vigore sino a nuovo patto.

p. *La Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati*:

Fulco Ruffo di Calabria, *presidente*
Giuseppe Pavoncelli
Carlo Radice Fossati
Aslan Granafei
Lorenzo Zinzi
Giuseppe Garanzini
Paolo Perticone, *segretario*

p. *La Fed. naz. fasc. dei proprietari ed affittuari conduttori*:

Mario Fregonara, *presidente*
Giuseppe Traniello Gradassi
Virgilio Forni
Adriano Todini
Leonardo Durante
Nicolò Lombardo Caramazza
Renzo Fanti, *segretario*

p. *La Confederazione fascista agricoltori*:

Mario Muzzarini, *presidente*
Antonio Zappi Recordati

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 agosto 1939-XVII.
Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI inerenti ai tubi di acciaio senza saldatura (Tabelle UNI dal n. 663 al n. 667 - normalizzazione materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 21 agosto 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza dell'unificazione seguente:

UNI 663-667 - 1° ottobre 1937-XV (fascicolo unico di 5 tabelle): Tubi d'acciaio senza saldatura - Qualità, prescrizioni e prove.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di Difesa.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria, UNI, via Maresciallo Giardino, 2, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5, ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 agosto 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo:
MUSSOLINI

(3906)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 agosto 1939-XVII.

Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI inerenti ai capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile (Tabelle UNI dal n. 677 al n. 684 - normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 21 agosto 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 677 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile. Prospetto dei tipi unificati.

UNI 678 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile. Tipo ad una coppia di alette.

UNI 679 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile. Tipo a due coppie di alette.

UNI 680 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile. Tipo a forcella a due coppie di alette.

UNI 681 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile. Tipo per attacco a squadra ad un foro.

UNI 682 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile. Tipo con attacco a squadra a due fori.

UNI 683 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile. Tipo tubolare.

UNI 684 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda di contatto a scatto e bussola di alloggiamento, per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro questo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, nel caso di autoveicoli ed aeromobili la cui costruzione in serie sia già iniziata all'epoca dell'emanazione del presente decreto, esista l'assoluta necessità di proseguire ad impiegare capicorda conformi ai tipi preesistenti;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, e di rinnovo a scopo di dotazione, per autoveicoli ed aeromobili esistenti, i capicorda di tipi preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituiti con altri conformi ai tipi unificati;

c) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di capicorda che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

d) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni, e per serie di automobili o di autoveicoli destinati promiscuamente all'interno del paese ed all'esportazione, quando risulti troppo oneroso provvedere ad una serie speciale per l'esportazione.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di Difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria, UNI, via Maresciallo Giardino, 2, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 agosto 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo: MUSSOLINI

(3907)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 21 agosto 1939-XVII.

Osservanza obbligatoria di unificazione UNI inerenti alla definizione dei lati e numerazione dei cilindri dei motori per aeromobili e del senso di rotazione dei motori e delle eliche per aeromobili (Tabelle UNI n. 685 e 686 - normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 21 agosto 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti autarchici, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 685 - 18 gennaio 1938-XVI: Definizione dei lati e numerazione dei cilindri dei motori per aeromobili. (Sostituisce la UNI 288).

UNI 686 - 18 gennaio 1938-XVI: Definizione del senso di rotazione dei motori e delle eliche per aeromobili. (Sostituisce la UNI 289).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro questo termine i progetti, i disegni, le distinte ecc. dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria UNI, via Maresciallo Giardino, 2, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 agosto 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo: MUSSOLINI

(3908)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo

Si notifica che, nel giorno 25 settembre 1939-XVII, presso la Direzione generale del Debito pubblico, in via Goito n. 1, si procederà alle seguenti operazioni:

a) riscontro e annullamento di n. 806 obbligazioni, emesse dalla Società bergamasca per la costruzione dell'autostrada Milano-Bergamo, con sede in Bergamo, e assunte dallo Stato in forza della convenzione approvata con R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 804, e precisamente di n. 10 titoli da 25 obbligazioni, 21 titoli da 10 obbligazioni, 50 titoli da 5 obbligazioni e 96 titoli da 1 obbligazione, per il capitale complessivo nominale di L. 403.000;

b) estrazione dalle urne delle schede corrispondenti agli anzidetti titoli.

L'annullamento delle obbligazioni indicate alla lettera *a*) acquistate e presentate dalla Banca nazionale del Lavoro, ai termini della convenzione in data 8 marzo 1938-XVI approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1939-XVII, viene effettuato in luogo del sorteggio, a norma degli articoli 6, 8 e 9 del mentovato decreto Ministeriale.

Roma, addì 2 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3936)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per tramutamento di certificati consolidato 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 385.

E' stato presentato per il tramutamento il certificato cons. 3,50 % (1906) n. 436653 di L. 840, intestato a Salvadori Ethelin Vera di Alfredo, moglie di Trinchera Eugenio di Beniamino, domic. in Gubbio (Perugia) e vincolato come dote della titolare.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª facciata del certificato primitivo) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2016)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 386.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 247584 cons. 3,50 % (1906) di L. 157,50, intestato a Polesi Elisabetta di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Guinadi, frazione di Pontremoli (Apuania).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2017)

Diffida per rinnovazione di certificato consolidato 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 387.

E stata chiesta la rinnovazione del certificato n. 798123 di L. 21 di rendita cons. 3,50 % (1906) intestato al « Capitolo Cattedrale di Sessa Aurunca (Caserta), perchè logoro e mancante anche del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, di cui è stato denunziato lo smarrimento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione di rinnovazione del titolo, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2018)

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 439.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita consolidato 3.50 % (1906), n. 172123, di annue L. 70, e n. 445808 pure di annue L. 70, intestati a Iachelli Salvatore fu Benedetto domiciliato a Francofonte (Siracusa), ipotecati per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di notaio, che portano a tergo del primo foglio una dichiarazione di consenso al tramutamento in data 21 marzo 1937, con delega al Banco di Sicilia, sede di Siracusa, pel ritiro delle cartelle.

Tale dichiarazione firmata da Iachelli Eugenia, con autentica del notaio Cassarino di Francofonte è però inammissibile a sensi delle disposizioni regolamentari sul Debito pubblico.

Essendo tali certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2917)

Diffida per commutazione di titoli del Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 440.

E' stata presentata per la commutazione in titoli definitivi del Prestito redimibile 5 % la quietanza n. 857.109, prima serie, di L. 116,70 emessa il 31 marzo 1937-XV dall'Esattoria di Melfi, in corrispondenza del versamento della prima rata della quota di sottoscrizione attribuita alla ditta Lasala Mariantonia fu Pietro ed inscritta all'art. 87 del ruolo-fabbricati del comune di Melfi messo in riscossione il 7 febbraio 1937-XV.

Essendo tale quietanza mancante della metà inferiore del foglio costituente la quietanza medesima, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, il detto mezzo foglio di quietanza rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione di commutazione della quietanza in titoli definitivi del Prestito redimibile 5 %.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2918)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 12 posti di volontario inserviente nei ruoli del personale subalterno della Regia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili e pel personale subalterno dell'Amministrazione aeronautica, ed in particolare modo l'art. 43 di esso;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile di ruolo e subalterno del Ministero dell'aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1938-XVI col quale veniva bandito un concorso per titoli a 12 posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno della Regia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1939-XVII relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII riguardante la sostituzione del segretario della Commissione medesima;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati ammessi al concorso per titoli per 12 posti di volontario inserviente nei ruoli del personale subalterno della Regia aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 14 settembre 1938-XVI:

1) Innocenti Alfredo . . . . punti 11,50
2) Ciccotti Paolo . . . . » 11 —
3) Piacentini Romeo . . . . » 9,20
4) Martini Luigi, invalido, pensione guerra 5ª categoria . . . . » 9,05
5) De Grandis Settimio . . . . » 8,90
6) Morelli Eduvidio . . . . » 8,80
7) D'Amico Antonino . . . . » 8,65
8) Croatti Zenobio Paolo . . . . » 8,50
9) Moñaco Alfonso . . . . » 8,30
10) Civilotti Aurelio . . . . » 7,90
11) Masci Enrico . . . . » 7,76
12) Masini Domenico . . . . » 7,71
13) Rossi Remo . . . . » 7,70
14) Masullo Francesco . . . . » 7,60
15) Nanni Ermindo Umberto . . . . . . » 7,40
16) Bichiri Salvatore, ammogliato, 3 figli . . . » 7,30
17) Lombardo Gaetano, ammogliato, 2 figli . . . » 7,30
18) Rezza Antonio . . . . » 7 —
19) Morando Armando . . . . » 6,95
20) Salvatori Sabatino . . . . » 6,60
21) Altieri Antonio . . . . » 6,55
22) De Martino Salvatore . . . . » 6,50
23) Bragaglia Giuseppe . . . . » 6,35
24) Colucci Riccardo . . . . » 5,90
25) Portera Antonino . . . . » 5,65
26) Demofonti Romeo . . . . » 5,60
27) Deplano Vittorio . . . . » 5,40
28) Di Cesare Michele, salariato Regia aeronautica invalido, pensione guerra 6ª categoria . . » 4,75
29) Chicchi Angelo, esterno, invalido, pensione guerra 3ª categoria . . . . . . » 4,75
30) Violanti Giovanni . . . . » 4,50
31) Accardi Francesco . . . . » 4,40
32) Miranda Camillo Antonio . . . . . . » 3,90
33) Mancini Renato . . . . » 3,75
34) Gentile Luigi, invalido, croce guerra . . . » 3,55
35) Troiani Angelo, campagna di guerra . . . » 3,55
36) Avarbene Donato . . . . » 3,20
37) Tavini Umberto, salariato Regia Aeronautica, ammogliato, 1 figlio . . . . » 2,80
38) Ceccarini Alcide, ammogliato . . . . . » 2,80
39) Corrado Antonio . . . . » 2,45
40) Alfieri Guido . . . . » 2,44
41) Tagliaferro Giovanni . . . . » 2,40
42) Reitano Giuseppe . . . . » 2,35
43) Di Felice Tommaso . . . . » 2,30
44) Fornaro Alfonso . . . . » 2,15
45) Fresi Pietro, invalido A.O.I. . . . . . » 2,05
46) Castellani Alfredo, croce al merito guerra . » 2,05
47) Lemmo Giuseppe, ex combattente A.O.I., nato l'11 luglio 1911 . . . . » 2,05
48) Cruciani Alfredo, ex combattente A.O.I., nato il 23 novembre 1911 . . . . » 2,05
49) Mastroleo Giacinto, nato 1905 . . . . . » 2 —
50) Schiappa Mario, nato 1912 . . . . . . » 2 —
51) Antonucci Aroldo, sottotenente complemento, nato 1912 . . . . » 1,85
52) Contessa Guido, nato 1916 . . . . . . » 1,85
53) Benigni Angelo, salariato Regia aeronautica, ammogliato, 2 figli . . . . » 1,70
54) Rizzuti Natale, celibe . . . . » 1,70
55) Petricca Armando . . . . » 1,50
56) Garufi Ugo, figlio di invalido di guerra . . » 1,40
57) Tuccillo Gennaro, ammogl., 2 figli, nato 1912. » 1,40
58) Luciani Armando, ammogl., 2 figli, nato 1913 . » 1,40
59) D'Urso Paolo, celibe, nato 6 agosto 1911 . . punti 1,40
60) Cosentino Ciro, celibe, nato 25 agosto 1911 . . » 1,40
61) Ciminera Giovanni . . . . » 1,20
62) Riccobono Antonio, celibe, nato 1913 . . . » 1,10
63) Derosas Giovannino, celibe, nato 1915 . . . » 1,10
64) Marchese Matteo, celibe, nato 1916 . . . . » 1,10
65) Errico Felice, celibe, nato 1918 . . . . . » 1,10
66) Giampetruzzi Raffaele . . . . » 1 —
67) Santoro Vincenzo, celibe, nato 1914 . . . . » 0,80
68) Amoroso Vito, celibe, nato 1915 . . . . . » 0,80
69) Nicotra Mario, orfano di guerra . . . . . » 0,50
70) Brevetto Luigi, nato 22 agosto 1913 . . . . » 0,50
71) Saldarelli Nunzio, nato 25 aprile 1914 . . . » 0,50
72) Moroni Vincenzo, nato 17 settembre 1914 . . . » 0,50
73) Salemi Gaetano, nato 21 dicembre 1914 . . . » 0,50
74) Farina Giovanni, nato 1° settembre 1916 . . . » 0,50
75) Capocaccia Filippo, nato 19 maggio 1917 . . . » 0,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VALLE

(3934)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 18307-*bis* del 7 giugno 1939, col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Di Blasi Maria, designata per la condotta ostetrica del comune di Miabello ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 31 luglio 1939-XVII, del podestà di Mirabello;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Di Blasi Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Mirabello e designata per la nomina la signora Locatelli Giacomina, domiciliata in Zeme.

Il podestà di Mirabello a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Mirabello è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 16 agosto 1939-XVII

Il Prefetto.

(3853)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.